



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento N. 1-1/2022 P.U. promosso da:

[ (C.F. ) ] ( ) rappresentata e difesa dall'avv. MARIA GRAZIA  
PICCININI

**Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata  
in data 2.08.2022 da [ ] ;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del  
debitore si trova nel Comune di Lanciano;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott.ssa Norma D'Ambrosio, contenente le  
indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67,  
comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento  
del proponente;

rilevato che, con decreto del 18 ottobre 2022 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del  
decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC,  
sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a  
cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare  
osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del  
professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il  
divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente  
autorizzati da questo giudice; dato atto che, con nota depositata il 14 novembre 2022, il professionista  
ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati riportandosi alla osservazione  
depositata dal creditore IBL BANCA SPA per il tramite del legale avv. Maresca;



che, ai sensi dell'articolo 70 comma 7 CCII spetta al GD risolvere eventuali contestazioni verificando fondatezza dei rilievi di ammissibilità e contestazioni sulla convenienza del piano come sollevate dai creditori;

#### OSSERVA

le note depositate dal creditore attengono a più profili di inammissibilità e contestano la convenienza per il creditore opponente di rango chirografario, profili che di seguono vengono dettagliati e risolti:

- **CAUSA DEL SOVRAINDEBITAMENTO** non riferibile tanto al mutamento di domicilio presso il Comune di Lanciano quanto alla assoluta non diligenza del ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni negli anni 2020 e 2021.

In particolare l'opponente sottolinea **a.** che il Signor [ ] avrebbe beneficiato del TFR, essendo in pensione dal 2016, e di questo non emerge la modalità di utilizzo; **b.** che la vendita dell'immobile in comproprietà con i fratelli avrebbe generato un credito di circa 40.000,00 versato direttamente in favore di uno dei fratelli per debito assunto. Tale operazione sarebbe da attenzionare in ragione del periodo nel quale è intervenuta, posto che il debitore tra il 2018 ed il 2019 era già ampiamente indebitato con altri soggetti; **c.** esistenza formalità sul bene di proprietà falsa attestazione; **d.** accensione di finanziamenti in difetto di diligenza

Il gestore chiarisce il punto **sub. a** nell'arco della propria vita lavorativa il ricorrente ha avuto più rapporti di lavoro al termine di ciascuno dei quali è stato liquidato.

Il signor [ ] è stato dipendente:

02.01.1974 – 03/11/1976 presso [ ]

05/11/1976 – 01/02/1983 presso [ ]

02/02/1983 – 06/10/1986 presso [ ]

07/10/1986 – 02/05/2016 presso [ ]

Il TFR dell'ultima assunzione prima del pensionamento, è stato erogato in due momenti: tra il 2007/2008 € 3.200,00 ed i restanti 8.800,00 a maggio 2017.

Circa la destinazione di tali somme non è stato possibile al gestore effettuare un preciso riscontro documentale ma agli atti emerge che in data 02/08/2019 il ricorrente ha proceduto alla estinzione del prestito Findomestic del 10/07/2018 di n. 84 rate di € 158,00 ciascuna (residuo di estinzione € 11.218,00).

Sul rilievo **sub b.** il gestore introduce un elemento nella risposta alle osservazioni e segnatamente l'estinzione di € 41.434,70 (in acconto in data 19/04/2017 ed a saldo in data 06/06/2017) di un finanziamento AGOS SPA acceso per le spese di ristrutturazione della casa di [ ], somma in buona parte coincidente con il valore della quota del compendio in comproprietà con i germani.

Sul rilievo **sub. c.** già la documentazione in atti ai docc 7 e 8, come richiesta anche da questo GD con chiarimenti del 6.09.2022, ha permesso di verificare la cancellazione totale delle formalità sull'immobile di titolarità condivisa tra il ricorrente e la moglie.



Resta il rilievo sub. d. della diligenza impiegata dal ricorrente nella assunzione delle obbligazioni, atteso che il creditore opponente riscontra l'accensione di finanziamenti a catena negli anni 2020 e 2021 senza verifica di sostenibilità da parte del soggetto finanziato.

Corre l'obbligo di rammentare che il decreto legislativo n. 72 del 21 aprile 2016, nell'attuare la direttiva 2014/17/UE che introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), nonché al decreto legislativo n. 241 del 14 gennaio 2010 pone in capo al soggetto finanziatore, qualificato nel settore creditizio, obblighi informativi e valutazione del merito creditizio e, come anche sottolineato dal gestore e riscontrato anche per il contratto FINDOMESTIC, la IBL SPA, dimostra di non aver consultato alcuna banca dati e di non aver elaborato alcun calcolo né il riscontro oggettivo del netto che veniva percepito (l'allegato n. 29 - contratto IBL- riporta quale importo di mensilità di pensione € 1.250,00, laddove la mensilità effettiva netta media è di € 1.050,00).

Ne' i finanziamenti contratti denotano la colpa grave del consumatore che, per la più parte tra essi, ha tentato di far fronte alla esposizione debitoria alla quale ha dato origine il richiamato trasferimento e le esigenze familiari connesse

Non v'è motivo per discostarsi dalla posizione assunta già in seno al decreto di ammissione del 18 ottobre 2022

- **CONVENIENZA DELLA RISTRUTTURAZIONE RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.**

Lo stesso creditore oppone l'assenza di convenienza rispetto alla liquidazione, in ragione della intestazione dell'immobile per ½ in comproprietà con la sig.ra [redacted] (moglie del ricorrente).

Fermo il difetto di legittimazione del creditore opponente in ossequio al disposto dell'articolo 69 CCII, deve essere sottolineato:

1. il diritto da staggire (quota di ½) e appetibilità dello stesso che condurrebbe lo stesso coniuge all'acquisto drenando risorse per la soddisfazione del creditori del [redacted];
2. le spese da sopportare per la vendita a terzi e tempi che potrebbero non ridurre in concreto quelli di proposta ne' aumentare le percentuali di soddisfazione.

- **TEMPI DI ESECUZIONE**

Il ricorrente offre di soddisfare in un arco temporale di 6 anni e 4 mesi mediante il versamento di una rata mensile di € 250 fino al 32esimo mese per poi raggiungere € 400,00 dal 33esimo mese al 76esimo mese.

Rispetto alla indicata previsione di ragionevole durata del piano in anni 5, come indicata dal creditore opponente, non si ravvisa particolare scostamento anche valorizzando l'intervento di possibile finanza dal figlio con conseguente riduzione dei tempi di esecuzione.

Si aggiunga che trattasi di crediti di rango chirografario il cui decorso di interessi è inibito dalla presentazione della domanda ex art 68 comma 5 CCII.



L'opposizione deve pertanto essere risolta senza accoglimento delle doglianze.

\*\*\*

Il piano di ristrutturazione indica la complessiva esposizione debitoria in € 60.002,64 a cui si aggiungono i costi della Procedura che vengono determinati dai compensi dell'Avvocato che presenta la domanda e compensi all'OCC rispettivamente € 3.866,67 ed € 3.891,10 comprensivi di cassa di previdenza e di IVA.

Il piano prevede il pagamento

- dei crediti prededucibili nella misura del 100%;
- dei crediti chirografari nella misura del 30%

rilevato che il piano prevede, in particolare:

1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 3.891,00 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili *"i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento"*) sarà corrisposto unitamente a quello del legale i cui compensi sono stati pattuiti in 3.866,67, in n. 32 rate da € 250,00 ciascuna;

2) il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 30% da corrispondere nelle successive rate dalla 33 esima alla 76esima con pagamento mensile nella misura di € 400,00

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 67-71 CCI;

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 2 agosto 2022 da

(C.F. \_\_\_\_\_ )

**DISPONE**

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**DISPONE**

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa NORMA D'AMBROSIO, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;



**DISPONE**

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

**DISPONE**

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

**DISPONE**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

**INIBISCE**

la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

**DISPONE**

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

**PONE**

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

**DICHIARA**

la chiusura della procedura;

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. ssa NORMA D'AMBROSIO

Lanciano, li 22/12/2022

Il Giudice  
dott.ssa Chiara D'Alfonso

